



Legge 28 giugno 1989 n.68 (pubblicata in data 6 luglio 1989)

**Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle
sanzioni amministrative.**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 giugno 1989.*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI ED ISTITUTIVE

Art. 1

(Istituzione del Tribunale Amministrativo)

La tutela giurisdizionale degli interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 15 della Legge (8 luglio 1974 n.59, è esercitata dal Tribunale Amministrativo.

Con le disposizioni che seguono sono istituiti gli organi della giurisdizione amministrativa, le forme e le procedure dei ricorsi, il sistema di controllo di legittimità degli atti amministrativi ed i ricorsi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 2

(Organi della Giurisdizione Amministrativa)

Sono organi della Giurisdizione Amministrativa:

- il Giudice Amministrativo di primo grado;
- il Giudice Amministrativo d'Appello;

- il Consiglio dei XII.

Il Giudice Amministrativo di primo grado è organo monocratico. L'Ufficio del Giudice Amministrativo di primo grado è composto da un numero di Magistrati capaci di garantire la speditezza del giudizio.

Il Giudice Amministrativo d'Appello è anch'esso organo monocratico.

Il Consiglio dei XII esercita la giurisdizione amministrativa quale organo di terza istanza, nel caso di difformità fra sentenza di primo grado e sentenza d'Appello.

Gli organi della giurisdizione amministrativa svolgono inoltre le funzioni previste dalla presente legge in materia di controllo preventivo di legittimità e di ricorso avverso l'applicazione di sanzioni amministrative.

Art. 3

(Nomina dei Giudici Amministrativi)

I Giudici Amministrativi sono nominati dal Consiglio Grande e Generale.

Occorrendo, le funzioni dirigenziali sono svolte dal Magistrato

Amministrativo a tale funzione designato dal Consiglio Grande e Generale.

Essi durano in carica un triennio e possono essere riconfermati con

provvedimento dello stesso Consiglio per periodi successivi non superiori al quinquennio.

Il trattamento economico dei Giudici Amministrativi è parificato a quello previsto per i Giudici nell'Allegato "F" alla Legge Organica.

Si applicano ai Giudici Amministrativi le stesse disposizioni previste per i Giudici Ordinari in materia disciplinare, di riconsunzione o astensione.

Limitatamente ai periodi di precaria assenza od impedimento, le funzioni del Giudice Amministrativo d'Appello sono esercitate in casi di urgenza e necessità dal Giudice delle Appellazioni per le cause civili.

Art. 4

(Istituzione del Settore Autonomo "Uffici Giudiziari Amministrativi" e relativo personale)

Al fine di assicurare il funzionamento del Tribunale Amministrativo è istituito il Settore Autonomo "Uffici Giudiziari Amministrativi", del quale fa parte il personale di ruolo previsto nell'Allegato "A" alla presente legge.

Art. 5

(Rappresentanza in giudizio)

Chi ricorre al Tribunale Amministrativo sia in materia giurisdizionale amministrativa, che in materia di violazioni amministrative di cui al successivo Titolo IV, deve essere rappresentato da un Avvocato abilitato all'esercizio della professione nella Repubblica.

Il mandato deve essere conferito in calce o a margine dell'atto processuale o con atto separato, debitamente autenticato dall'Avvocato o da Notaio.

In materia di rapporti di lavoro, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori giuridicamente riconosciute possono rappresentare in giudizio il lavoratore su espressa delega dello stesso, fermo restando il patrocinio legale ai sensi e con le modalità dei commi che precedono.

La rappresentanza nel giudizio amministrativo degli organi della Pubblica Amministrazione in generale, spetta ai Sindaci di Governo che la esercitano tramite l'Ufficio Studi Istituzionali e Legislativi ed Assistenza Legale - Dipartimento Affari Istituzionali.

La rappresentanza in giudizio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, degli Enti Autonomi e delle Aziende Autonome di Stato spetta ai rispettivi

Presidenti che la esercitano nelle forme e nei modi di cui al I e II comma del presente articolo.

Art. 6

(Tassa sui ricorsi giurisdizionali)

Il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo si esercita previo versamento all'Ufficio del Registro di una tassa stabilita con apposito Decreto Reggenziale. Gli atti del procedimento sono esentati da qualunque altra tassa ed imposta, compresa l'imposta di bollo sui documenti prodotti.

La ricevuta dell'Ufficio del Registro attestante il versamento della tassa di cui al comma che precede deve essere allegata in uno con il ricorso, pena la irricevibilità di quest'ultimo.

E' esente dal versamento della tassa di cui al primo comma la Pubblica Amministrazione.

Art. 7

(Formazione del fascicolo)

Il Cancelliere del Tribunale Amministrativo per ogni ricorso apre un apposito fascicolo, sul quale sono annotati:

- a) il numero di iscrizione nel registro generale;
- b) i dati relativi alla identificazione delle parti;
- c) l'oggetto del ricorso.

Art. 8

(Forma degli atti)

Tutti gli atti del giudizio amministrativo sono redatti in forma scritta.

TITOLO II

DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

Capitolo I - Degli atti soggetti al ricorso

5

Art. 9

(Atti soggetti a ricorso)

Gli organi della giurisdizione amministrativa sono chiamati a decidere sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge contro atti o provvedimenti di organi istituzionali della Pubblica Amministrazione in generale, compresi gli atti degli organi amministrativi dell'Istituto Sicurezza Sociale e degli Enti ed Aziende Autonome di Stato, quando hanno per oggetto un interesse di persone fisiche o giuridiche.

Sono fatte salve le diverse disposizioni di legge in tema di tutela giudiziaria. Gli atti in materia di pubblico impiego sono soggetti alla giurisdizione amministrativa prevista dalla presente legge.

I conflitti di giurisdizione sono decisi a norma dell'art. 37.

5

Art. 10

(Degli atti complessi, del silenzio-rifiuto, degli atti non impugnabili)

Qualora l'atto amministrativo da impugnare sia un atto complesso, il ricorso può avere per oggetto solamente l'impugnazione dell'atto definitivo; tuttavia qualora l'atto intermedio sia suscettibile di arrecare immediato pregiudizio, può essere impugnato avanti all'organo competente nel termine perentorio di 10 giorni dalla sua comunicazione.

Se l'Amministrazione non provvede alla emissione di un atto dovuto nei termini previsti dalla legge, ovvero in mancanza nel termine di mesi 3, la parte interessata può mettere in mora l'organo inadempiente, intimandogli in

forma scritta di provvedere entro un termine non inferiore a giorni 15, decorso infruttuosamente il quale, il silenzio dell'Amministrazione può essere oggetto di immediato ricorso quale silenzio-rifiuto.

Sono esclusi dalla giurisdizione amministrativa gli atti emanati dal Consiglio Grande e Generale e gli atti a contenuto politico emanati dal Congresso di Stato.

5

Art. 11

(Effetti sulla esecutorietà dell'atto)

Il ricorso amministrativo non sospende l'esecutorietà dell'atto impugnato.

Su istanza del ricorrente per gravi motivi di opportunità o al fine di evitare maggiori danni, il Giudice Amministrativo può sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato con provvedimento d'urgenza.

5

Art. 12

(Del ricorso in opposizione)

Chiunque sia direttamente interessato da un atto dell'Amministrazione di cui agli articoli che precedono, ha facoltà di presentare ricorso in opposizione allo stesso organo che ha emanato l'atto, per motivi di competenza, legittimità e merito.

Il ricorso redatto in forma scritta o personalmente o tramite legale, deve essere depositato presso la Segreteria dell'organo che ha emesso il provvedimento nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, e deve contenere l'illustrazione dei motivi della impugnazione e del provvedimento in riforma richiesto.

Copia del ricorso deve essere inviata dalla parte ricorrente anche alla Segreteria Istituzionale.

L'organo amministrativo adito:

- a) pronuncia, se del caso, i provvedimenti sospensivi della esecutorietà dell'atto ritenuti opportuni;
- b) decide nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento del ricorso in opposizione se respingere il ricorso, ovvero se annullarlo o riformarlo.

Della decisione viene data comunicazione immediata alla parte ricorrente.

Decorso il termine di cui sopra senza che l'organo adito abbia adottato una decisione, il ricorso si intende respinto.

5

Art. 13

(Del ricorso giurisdizionale)

Chiunque vanta un interesse diretto ed immediato nei confronti di un atto della Pubblica Amministrazione, dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, degli Enti ed Aziende Autonome di Stato che ritiene lesivo, può ricorrere in via giurisdizionale al Giudice Amministrativo di primo grado.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, con le procedure di cui ai successivi articoli.

Il termine di cui sopra non è interrotto da eventuale ricorso in opposizione, nè da atto dell'Amministrazione che ribadisce precedenti decisioni non impugnate.

Art. 14

(Notificazioni)

Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono di norma effettuate a mezzo del servizio postale con plico raccomandato A.R. a cura della Cancelleria ovvero dal procuratore ai sensi del comma successivo, secondo le norme sulle notificazioni in vigore. La notifica si considera effettuata sotto la data di consegna del plico al domicilio del destinatario e, comunque, sotto la data della disposta giacenza da parte dell'ufficiale postale.

I ricorsi e le memorie devono essere notificati alle altre parti nei termini perentori fissati dalla legge a cura del procuratore in giudizio della parte; questi sull'originale dell'atto deve attestare l'avvenuta notifica a mezzo del servizio postale e allegare la ricevuta di spedizione e l'avviso di ritorno o di disposta giacenza.

La notifica del ricorso deve essere effettuata all'organo dell'Amministrazione, che ha emesso l'atto impugnato, ed ai controinteressati.

Le notifiche degli atti alle parti costituite tramite Avvocato, sono eseguite al domicilio legale eletto.

Capitolo II - Del Procedimento Amministrativo di Primo Grado

5

Art. 15

(Competenza)

Il Giudice Amministrativo di primo grado è competente a decidere in prima istanza.

Quando accoglie il ricorso, pronunzia l'annullamento dell'atto

amministrativo impugnato. Definendo il giudizio, provvede anche per la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio a favore delle altre parti, a meno che non ritenga la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione.

Nei procedimenti relativi al pubblico impiego pronunzia anche, in caso di accoglimento della domanda, la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento delle spettanze del dipendente, salva la competenza del Giudice Ordinario per la pronunzia sull'eventuale risarcimento del danno.

La sentenza pronunzia anche, se necessario, le modalità esecutive per l'osservanza del Giudicato.

La sentenza è notificata dalla Cancelleria all'Ufficio, che ha emanato l'atto, e alle altre parti.

La sentenza è emanata, notificata e registrata in esenzione nelle stesse forme di quelle del Giudice Ordinario; si intende pubblicata con il deposito in Cancelleria ed è esecutiva.

5

Art. 16

(Deposito del ricorso)

Il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua notifica, deve essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale Amministrativo.

Il Cancelliere iscrive il ricorso nel registro generale e forma il relativo fascicolo.

Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del ricorso l'organo della Pubblica Amministrazione che ha emesso l'atto impugnato ed i controinteressati possono presentare in Cancelleria memorie, dopo averle

notificate al ricorrente.

Tutte le parti possono allegare documenti ai rispettivi atti processuali, dei quali deve essere riportato l'elenco.

E' ammesso l'intervento di terzi controinteressati, nelle forme sopra indicate, anche se non abbiano ricevuto notifica del ricorso.

I controinteressati possono proporre, con la loro memoria di costituzione, ricorso incidentale.

La Pubblica Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, deve produrre in copia i documenti in suo possesso, che interessano le questioni dedotte in giudizio.

5

Art. 17

(Contenuto del ricorso)

Il ricorso è indirizzato al Giudice Amministrativo di primo grado e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'atto della Amministrazione, contro il quale si propone il ricorso;
- b) i dati di identificazione delle parti e dei controinteressati;
- c) i motivi di fatto e di diritto adottati a sostegno del ricorso, con la indicazione dei mezzi di prova prodotti;
- d) la eventuale istanza di provvedimenti di urgenza ai sensi del secondo comma dell'art.11.

Al ricorso deve essere allegato in copia il provvedimento impugnato.

5

Art. 18

(Procedimento)

Se è stata proposta istanza di sospensione del provvedimento impugnato,

il Cancelliere consegna il fascicolo al Giudice, che provvede nei 15 giorni successivi, dopo aver sentito le parti di cui dispone la convocazione, anche verbalmente.

Decorso il termine di cui al terzo comma dell'art.16, il Cancelliere trasmette il fascicolo, nel quale ha inserito le eventuali memorie, al Giudice, che con suo Decreto fissa nel termine di 60 giorni la udienza di discussione del ricorso. La Cancelleria ne dà avviso alle parti con raccomandata almeno 30 giorni prima. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a 15 giorni prima dell'udienza con copia per le altre parti.

Ogni parte costituita in giudizio può ottenere a sue spese copia degli atti processuali e dei documenti allegati al fascicolo.

All'udienza fissata il Giudice può disporre eventuali indagini istruttorie a mezzo della Pubblica Amministrazione; in tal caso rinvia ad altra data la discussione, senza necessità di ulteriori avvisi: resta ferma la facoltà delle parti di presentare memorie e documenti fino a 15 giorni prima della nuova udienza.

Non sono ammessi mezzi di prova orali.

Ricorrendone l'ipotesi, il Giudice all'udienza di discussione può emettere gli opportuni provvedimenti per l'integrazione del contraddittorio.

Al termine dell'udienza di discussione il Giudice riserva la decisione che deve essere depositata in Cancelleria entro 30 giorni.

Il giudizio è sospeso, finchè non intervenga la decisione definitiva, nei casi di conflitto di giurisdizione di cui all'art.37, di questione di legittimità di cui alla Legge 19 gennaio 1989 n.4 e di querela di falso.

In caso di rinuncia al ricorso, il Giudice dispone la archiviazione degli atti, se le altre parti costituite vi consentono; altrimenti decide

deliberando in merito, anche ai fini del rimborso delle spese.

Capitolo III - Del Procedimento d'Appello e del ricorso al Consiglio dei

XII

5

Art. 19

(Termini e modalità dell'Appello)

Le sentenze del Giudice Amministrativo di primo grado sono appellabili al Giudice Amministrativo di Appello nel termine di 30 giorni dalla notifica effettuate dalla Cancelleria.

L'Appello si propone con ricorso notificato alle parti che avevano preso parte al giudizio di primo grado, nel termine indicato al primo comma.

All'atto del deposito in Cancelleria dell'appello, si deve allegare la bolletta dell'Ufficio del Registro attestante il pagamento della somma prevista per il ricorso in primo grado.

L'Appello non sospende l'esecutività della sentenza di primo grado.

5

Art. 20

(Procedimento di Appello)

Nel giudizio di Appello si osservano per gli atti delle parti, per quelli dell'Ufficio di Cancelleria e per quelli del Giudice, le forme previste per il procedimento di primo grado, anche agli effetti della pronuncia su istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.

5

Art. 21

(Del ricorso al Consiglio di XII)

Se la decisione del Giudice d'Appello conferma la sentenza di primo grado, la decisione è definitiva e costituisce cosa giudicata.

In caso di difformità fra le due sentenze, il Magistrato d'Appello ordina alla Cancelleria di trasmettere l'intero fascicolo al Consiglio dei XII, mediante deposito presso la Segreteria Istituzionale del Dipartimento Affari Istituzionali.

La Reggenza entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo, fissa con suo provvedimento apposita riunione del Consiglio dei XII, da tenersi in periodo compreso fra il 60 ed il 90 giorno dalla data del provvedimento stesso.

Entro 15 giorni dalla stessa data è facoltà delle parti presentare memorie al Consiglio dei XII.

Il Consiglio dei XII a maggioranza e con voto palese stabilisce quali delle due sentenze difformi adottare, sentito il parere di un esperto, nominato preventivamente dal Consiglio Grande e Generale all'inizio della Legislatura e per la durata della stessa.

Pur in caso di difformità fra le sentenze pronunciate dai Giudici Amministrativi, non si fa luogo al giudizio del Consiglio dei XII qualora la parte privata, soccombente in Appello, rinunci al giudizio di terza istanza entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione della sentenza d'Appello con dichiarazione depositata in Cancelleria.

La decisione del Consiglio dei XII è pubblicata con il deposito presso la Segreteria Istituzionale e la Cancelleria del Tribunale Amministrativo.

La notifica alle parti interessate è eseguita dalla Segreteria Istituzionale.

TITOLO III

DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

Art. 22

(Competenza e natura del controllo preventivo di legittimità)

Il Giudice Amministrativo di primo grado esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi indicati nel successivo

art. 23.

Il controllo preventivo di legittimità non è atto giurisdizionale, ma un provvedimento connesso alla formazione ed esecutività dell'atto amministrativo.

E' sempre esclusa ogni valutazione coinvolgente il merito, l'opportunità o la convenienza dell'atto controllato.

Per gli atti amministrativi che si perfezionano con decisioni successive e conseguenti dello stesso organo dell'Amministrazione o di organi diversi, il controllo si esercita sull'ultimo atto.

E' soppresso il controllo di legittimità sugli atti amministrativi del Consiglio Grande e Generale.

Art. 23

(Atti soggetti a controllo di legittimità)

Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità:

1.- gli atti amministrativi concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dei Dipartimenti, Settori Autonomi, Enti ed Aziende Autonome di Stato e precisamente:

a) tutti gli atti di assunzione in via definitiva o per incarico, compresi i trasferimenti. Sono esclusi dal controllo gli atti di assunzione di personale politico, i rapporti di consulenza per funzioni diverse da quelle previste dalla Legge Organica e suoi allegati e gli atti riguardanti il personale fuori organico di cui all'Allegato "F" alla Legge Organica;

- b) gli atti di concessione di aspettativa di qualunque natura;
 - c) gli atti di ricostruzione di carriera, liquidazione anticipata o di fine servizio, gli atti di cessazione del servizio, gli atti riguardanti le pensioni regime stato;
- 2.- gli atti dell'Istituto Sicurezza Sociale con i quali sono erogate prestazioni vitalizie e liquidati gli assegni famigliari;
 - 3.- gli atti amministrativi della Commissione di Collocamento quanto sono in attuazione di facoltà concesse alla Commissione da leggi dello Stato;
 - 4.- ogni altro atto che per espressa disposizione di legge è assoggettato al controllo di legittimità.

Art.24

(Termini e formalità di registrazione e pubblicazione)

Gli atti amministrativi soggetti al controllo di legittimità debbono pervenire, o in originale o in copia, alla Cancelleria del Tribunale Amministrativo entro il termine perentorio di 10 giorni dalla loro emanazione, pena l'inefficacia dell'atto.

Il Cancelliere annota su apposito registro giornaliero in ordine cronologico le pratiche ricevute, indicandone gli estremi per la loro identificazione, e apre per ciascuna pratica un apposito fascicolo.

Copia del registro delle pratiche sottoposte a controllo di legittimità è pubblicata a cura del Cancelliere nell'albo del Tribunale Amministrativo e del Palazzo Pubblico e viene trasmessa per conoscenza tramite posta alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni ed alle Organizzazioni Sindacali.

L'organo dell'Amministrazione che ha emanato l'atto può ritirarlo in qualunque fase del procedimento di legittimazione, prima della pronuncia del Giudice. In tal caso l'atto si considera come non adottato.

Art.25

(Controllo di legittimità del Giudice)

Il Giudice Amministrativo di primo grado esamina gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità nel periodo compreso fra il quinto e decimo giorno successivo a quello dell'avvenuta registrazione della pratica.

Le decisioni del Giudice sono riportate in calce a ciascun fascicolo.

Delle pratiche esaminate viene redatto a cura del Cancelliere apposito verbale, nel quale sono riportate le decisioni adottate per ciascuna pratica.

Anche copia di detto verbale è pubblicata e trasmessa agli stessi organismi con le stesse modalità di cui all'articolo che precede.

Art.26

(Decisioni del Giudice Amministrativo)

La decisione del Giudice Amministrativo assume una delle forme e dei contenuti di seguito indicati:

- a) l'atto amministrativo è dichiarato legittimo, perchè conforme alla legge;
- b) l'atto amministrativo è dichiarato illegittimo. In tal caso il Giudice motiva sinteticamente la propria decisione, indicando espressamente le norme eventualmente violate ovvero le ragioni della incompetenza e dell'eccesso di potere;
- c) possono essere richiesti prima della definitiva decisione all'organo dell'Amministrazione che ha emanato l'atto o ad altro organo della Pubblica Amministrazione chiarimenti circa l'atto emanato, nonchè eventuali documenti. In tal caso è concesso un termine perentorio di giorni 15 per tali chiarimenti e la decisione definitiva viene assunta fra il quinto e decimo giorno successivo alla scadenza di tale termine o dal deposito delle precisazioni;

d) può disporre per l'organo che ha emanato l'atto amministrativo l'obbligo di modificare l'atto, qualora sia facilmente sanabile. Se l'organo dell'Amministrazione non modifica entro 10 giorni dalla comunicazione l'atto conformemente alle indicazioni ricevute, l'atto stesso è considerazione illegittimo.

Art. 27

(Esecutività dell'atto e sua comunicazione)

Con la decisione di legittimità del Giudice Amministrativo di primo grado, l'atto amministrativo diviene esecutivo.

La provvisoria esecutività dell'atto può essere contestualmente ed esclusivamente dichiarata dall'organo dell'Amministrazione che lo adotta, se ricorrono motivate ragioni d'urgenza o di necessità. In tal caso l'atto amministrativo esplica comunque i suoi effetti nel periodo compreso fra la sua emanazione e la decisione del Giudice.

Non è ammessa la produzione di memoria o documenti al Giudice sui casi al suo esame, se non espressamente richiesti dal Giudice stesso ai sensi del punto c) dell'articolo che precede.

La decisione del Giudice Amministrativo di primo grado è trasmessa a cura della Cancelleria all'organo dell'Amministrazione che ha formato l'atto, unitamente alla documentazione ricevuta. La Cancelleria conserva esclusivamente il verbale della decisione.

Art. 28

(Rapporto fra controllo di legittimità e giurisdizione amministrativa)

Gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità non possono essere impugnati in sede di giurisdizione amministrativa ai sensi del Titolo II della presente legge, fino alla definitiva decisione del Giudice del

controllo di legittimità.

I termini del ricorso di cui all'art.13 decorrono dalla comunicazione della definitiva decisione effettuata dall'Amministrazione interessata.

Con atto interno al Tribunale Amministrativo, viene designato il Giudice Amministrativo di primo grado chiamato ad esercitare la funzione di controllo di legittimità. Detto Giudice non esercita giurisdizione amministrativa sui ricorsi in materia soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell'art.23 che precede.

In caso di precaria assenza del Giudice designato al controllo di legittimità , il controllo stesso è eccezionalmente esercitato dal Commissario della Legge.

TITOLO IV

DEI RICORSI PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.29

(Competenza del Giudice Amministrativo d'Appello)

Al Giudice Amministrativo d'Appello è attribuito il potere di decidere in via definitiva sui ricorsi per violazione amministrative.

Art.30

(Definizione delle violazioni amministrative)

Sono definite violazioni amministrative tutte le sanzioni comminate dalle leggi ora in vigore ed aventi le caratteristiche previste dall'art.3, primo comma, della Legge 21 ottobre 1988 n.106.

Le nuove leggi determineranno espressamente la natura amministrativa delle sanzioni pecuniarie comminate.

Art.31

(Competenze per la comminazione di sanzioni amministrative)

Le sanzioni amministrative sono comminate:

- a) dal Commissario della Legge per le disposizioni del Codice Penale e delle leggi penali speciali;
- b) dagli organi della Pubblica Amministrazione per l'attuazione delle leggi o atti aventi forza di legge di cui l'organo amministrativo ha la gestione;
- c) dall'Autorità di Polizia per le violazioni delle disposizioni il cui controllo è ad essa demandato.

Art. 32

(Decreto Reggenziale sulle violazioni amministrative)

Il Giudice Amministrativo d'Appello propone annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo che precede, l'elenco delle violazioni amministrative previste dall'ordinamento, l'ammontare della sanzione pecuniaria, l'organo dell'Autorità Giudiziaria, amministrativa o di Polizia competente ad applicare la sanzione stessa.

La proposta del Giudice Amministrativo d'Appello è adottata con Decreto Reggenziale soggetto a ratifica del Consiglio Grande e Generale.

Art. 33

(Contestazione verbale e ingiunzione)

Le sanzioni amministrative sono comminate dall'Autorità competente ai sensi del Decreto Reggenziale di cui al precedente articolo secondo le modalità di seguito indicate:

- a) mediante contestazione verbale. Il contravventore in tal caso può esercitare la facoltà di oblazione volontaria, consistente nel pagamento immediato della metà della misura minima o unica dell'ammenda previste. Di tale pagamento viene rilasciata ricevuta contenente le generalità del contravventore, l'ammontare della somma, la descrizione sintetica del fatto

contestato;

b) mediante trasmissione, con lettera raccomandata, nel termine di 20 giorni dall'accertamento, di ingiunzione di pagamento ove sono indicate: le generalità del contravventore, le esatte circostanze del fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, l'indicazione della norma violata, la somma da pagare e le relative modalità, nonché l'indicazione del termine di ricorso e dell'Autorità competente da adire.

Art. 34

(Ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello)

Il contravventore che riceve l'ingiunzione di cui alla lettera b) dell'articolo che precede, può provvedere nel termine di giorni 20 al pagamento della contravvenzione esercitando la facoltà di oblazione prevista alla lettera a) del citato art. 33, ovvero può ricorrere al Giudice Amministrativo d'Appello con istanza-esposto motivata. Se non ricorre nel termine indicato, il credito dello Stato è riscosso con procedura di Mano Regia per l'importo della sanzione comminata oltre alle spese di notifica. La sanzione è raddoppiata se il pagamento avviene dopo sei mesi dall'ingiunzione.

Il Giudice Amministrativo d'Appello, in caso di ricorso, fissa entro 60 giorni una udienza apposita, per ascoltare il ricorrente nonché il Funzionario dell'Amministrazione o l'Agente di Polizia che ha emesso il provvedimento. Egli si pronuncia, a seguito di dibattito orale, seduta stante ed in via definitiva sul caso in esame.

Dell'udienza è data comunicazione agli interessati con il sistema di notificazione prevista al primo comma dell'art. 14.

I ricorsi avverso i provvedimenti del Commissario della Legge sono

decisi dopo l'acquisizione da parte del Giudice Amministrativo d'Appello degli atti del Tribunale con i quali la sanzione è stata comminata.

La ricevuta di versamento di contravvenzione, gli atti di ingiunzione ed i ricorsi in materia di violazione amministrativa non sono soggetti ad imposta alcuna e sono redatti in carta semplice. Il Giudice Amministrativo d'Appello pone a carico della parte soccombente le spese di giudizio in caso di ricorso.

Art. 35

(Riscossione delle sanzioni amministrative e disposizioni finanziarie)

L'Ufficio competente, ricevuta la notifica della decisione, procede con le forme di legge alla riscossione delle somme previste con le sanzioni, da accreditare sul fondo apposito del bilancio di entrata dello Stato e versate con periodicità mensile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 36

(Termine di attuazione)

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno attuate dal 1 gennaio 1990.

Entro tale termine sarà istituito il Tribunale Amministrativo con la nomina dei Giudici di primo grado e del Giudice d'Appello e con l'attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato "A" concernenti il personale.

Dal 1 gennaio 1990 sono abrogate le funzioni di Giustizia Amministrativa attribuite al Consiglio dei XII dall'art. 5 della Legge 5 giugno 1923 n.13.

Il Consiglio dei XII si pronuncia su tali atti a norma delle

disposizioni abrogate per i ricorsi amministrativi presentati a tutto il 31 dicembre 1989 e sugli atti della Commissione di Controllo di Legittimità adottati a norma del comma che segue.

Parimenti dal 1 gennaio 1990 cessa dalle sue funzioni la Commissione di Controllo di Legittimità, ed è abrogata la Legge 27 luglio 1979 n.55. La Commissione di Controllo resterà comunque in carica per decidere sugli atti amministrativi emanati entro il 31 dicembre 1989.

Le procedure di cui al Titolo IV concernenti le violazioni amministrative si applicano per i fatti accaduti dal 1 gennaio 1990 e per quelli ancora pendenti al 1 gennaio 1990. Entro il 31 dicembre 1989 sarà emanato il Decreto di cui all'art. 32. Parimenti dal 1 gennaio 1990 è soppressa la competenza del Giudice Penale di primo grado per l'impugnazione di provvedimenti del Commissario della Legge in materia di sanzioni amministrative.

Parimenti dal 1 gennaio 1990 le competenze in materia di Pubblico Impiego attribuite dalle leggi in vigore al Giudice delle Appellazioni Civili quale Magistrato Amministrativo, sono trasferite al Giudice Amministrativo d'Appello. I ricorsi già trasmessi anteriormente a tale data al Giudice delle Appellazioni Civili sono da questo decisi secondo le forme stabilite dalle stesse legislazioni.

Dal 1 gennaio 1990 sono altresì abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- l'art. 32 del Regolamento Consiliare (Legge 11 marzo 1981 n.21) che prevede il controllo di legittimità per gli atti del Consiglio (ultimo comma);
- l'art. 7 della Legge 21 dicembre 1984 n.118 limitatamente alla parte che prevede il controllo di legittimità per gli atti di concessione di nuove

licenze commerciali.

Art. 37

(Conflitti di giurisdizione)

Nel caso del giudizio amministrativo di primo grado, d'Ufficio od ad istanza di parte, può essere sollevata dal Giudice questione di difetto di giurisdizione sino al termine dell'udienza di discussione fissata per la prima volta.

Nei procedimenti civili ordinari avanti al Giudice Civile, la questione di giurisdizione può essere sollevata, anche d'Ufficio, entro il termine statutario per rispondere ed eccepire.

Nei procedimenti strumentali la questione può essere sollevata entro il termine di opposizione.

Sia il Giudice Amministrativo che quello ordinario, se non ritengono manifestamente infondata la questione sollevata dalle parti e quando la sollevino d'Ufficio, assegnano alle parti un termine di 30 giorni correnti per depositare eventuali memorie.

Decorso tale termine gli atti sono trasmessi dalla Cancelleria all'Esperto in diritto di cui alla Legge 19 gennaio 1989 n.4.

Il procedimento rimane sospeso fino alla definizione dell'incidente.

Art. 38

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residente, addì 5 luglio 1989/1688 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mauro Fiorini - Marino Vagnetti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

ALLEGATO "A"

Art. 1

Ad integrazione e modifica dell'Allegato "A" alla Legge 20 novembre 1982 n.100, fanno parte del Settore Autonomo "Uffici Giudiziari Amministrativi", le seguenti posizioni di organico:

POSTI N.2 CANCELLIERE

FUNZIONI -Svolge tutti gli atti connessi all'attività giudiziaria amministrativa, con autonomia operativa nell'ambito delle prescrizioni di legge, sotto la direzione e vigilanza dei Magistrati Amministrativi, in adempimento delle norme di procedura.

E' responsabile dell'organizzazione e del coordinamento del lavoro del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari Amministrativi.

- Esercita tutte le funzioni istruttorie, tenuta dei fascicoli, notificazioni e quant'altro previsto dalla legge in materia di controllo di legittimità, ricorsi amministrativi innanzi ai Magistrati ed al Consiglio dei XII e violazioni amministrative.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI Flessibilità d'orario per esigenze di servizio.

TITOLO DI STUDIO Laurea in Giurisprudenza.

(Il titolo di studio è requisito indispensabile a norma dell'ultimo comma dell'art. 10 della Legge 25 aprile 1980, n.86).

MATERIE D'ESAME Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo, Diritto Civile.

QUALIFICA RESPONSABILE DI UNITA' OPERATIVA

LIVELLO RETRIBUTIVO 9

POSTI N.2 OPERATORE SPECIALIZZATO

FUNZIONI - Collabora con il Cancelliere nello svolgimento dei compiti demandati all'Ufficio, con responsabilità operativa nell'ambito delle prescrizioni di carattere generale.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI Flessibilità d'orario per esigenze di servizio.

TITOLO DI STUDIO Diploma di Scuola Media Superiore.

MATERIE D'ESAME Diritto Pubblico e Diritto Amministrativo.

QUALIFICA OPERATORE SPECIALIZZATO AMMINISTRATIVO

LIVELLO RETRIBUTIVO 6

POSTI N.1 SEGRETARIO

FUNZIONI - Svolge prestazioni di carattere amministrativo in esecuzione dei compiti demandati all'Ufficio.

-Svolge attività di dattilografia, duplicazione, tenuta protocolli e registri ed archiviazione pratiche.

- Coordina e vigila su altri addetti nell'ambito dell'Ufficio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI Flessibilità d'orario per esigenze di servizio.

Concorso interno.

TITOLO DI STUDIO Scuola Media Inferiore con qualificazione/specializzazione.

MATERIE D'ESAME Materie professionali, dattilografia.

QUALIFICA OPERATORE AMMINISTRATIVO

LIVELLO RETRIBUTIVO 5

POSTI N.1 ADDETTO DI SEGRETERIA

FUNZIONI - Svolge servizio di dattilografia e segreteria.

- Provvede all'archiviazione delle pratiche, alla tenuta dei protocolli e registri ed alla duplicazione dei documenti.

- Su disposizione del responsabile dell'ufficio esegue prestazioni di

carattere amministrativo, contabile, tecnico che presuppongono preparazione professionale adeguata o adeguata esperienza di lavoro.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI Flessibilità d'orario per esigenze di servizio.

TITOLO DI STUDIO Scuola Media Inferiore con qualificazione.

MATERIE D'ESAME Stenodattilografia, materie professionali.

QUALIFICA ADDETTO QUALIFICATO

LIVELLO RETRIBUTIVO 4

Art. 2

Nell'ambito dell'Ufficio Studi Istituzionali e Legislativi ed Assistenza Legale - Dipartimento Affari Istituzionali, i posti di "Esperto Legale" - livello 9 - di cui all'Allegato alla Legge 20 novembre 1982 n.100 sono aumentati da 2 a 3.

Sono soppressi i seguenti posti:

- posti n.1 - Cancelliere Commissione di Controllo di Legittimità - liv. 9.
- posti n.1 - Segretario - Ufficio Segreteria Istituzionale - liv. 5.

Detti posti nell'organico previsto all'art. 1 del presente Allegato corrispondono rispettivamente ai posti di: Cancelliere e di Segretario.

Il personale che occupa i posti soppressi verrà trasferito, previa deliberazione della Commissione Consultiva, nei posti corrispondenti istituiti con la presente legge.